



**Atto del Dirigente:** DETERMINAZIONE n. 21 del 19 marzo 2015

**Proposta:** DET/2015/21

**Struttura proponente:** AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**Oggetto:** Art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:  
“Potenziamento sollevamento San Giorgio: parte relativa  
alla rete località san Giorgio – Villa Calabria” in Comune di  
Cesena (FC).

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data sottoscrizione: 19 marzo 2015

IL DIRETTORE

Ing. Vito Belladonna

## IL DIRETTORE

### Premesso:

- che la Legge della Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:
  - istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
  - stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;
- che il D.L. 12/9/2014 n. 133 convertito con Legge 164/2014 è intervenuto sul D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare introducendo l’art. 158 bis “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’Autorità espropriante” che dispone che i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei piani d’ambito sono approvati dagli enti di governo degli ambiti, ovvero, in Regione Emilia Romagna, da ATERSIR;

**vista** la domanda di approvazione del progetto definitivo “Potenziamento sollevamento san Giorgio – parte relativa alla rete località san Giorgio – Villa Calabria” in Comune di Cesena (FC) presentata a questa Agenzia dal Gestore del servizio idrico integrato HERA s.p.a. con lettera in atti ai prot. PG 2015/227-228-229 del 23/01/2015, nella quale si dichiara che il progetto è stato elaborato nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici;

### dato atto:

- che l’intervento “Potenziamento sollevamento san Giorgio – parte relativa alla rete località san Giorgio – Villa Calabria” in Comune di Cesena (FC) è previsto nel Programma degli interventi 2014-17 del Gestore del servizio idrico integrato HERA s.p.a. approvato con deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 2 del 25/03/2014 ed è individuato con i seguenti codici: WBS gestore R.2170.11.03.00395, codice ATERSIR 2014FCHA0036;
- che il responsabile del procedimento del Gestore del servizio idrico integrato HERA s.p.a. nominato ai sensi del D.Lgs.163/2006 nella persona di Fabrizio Mazzacurati ha dichiarato, con lettera prot. HERA n. 0023322 del 24/02/2015, che:
  - gli atti ritenuti necessari ai fini dell’approvazione del progetto definitivo “Potenziamento sollevamento san Giorgio – parte relativa alla rete località san Giorgio – Villa Calabria” in Comune di Cesena (FC) in applicazione dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/06 sono:

ENTE	COMPETENZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AUTORIZZAZIONI O ATTI COMUNQUE DENOMINATI	ELABORATI PROGETTUALI DI RIFERIMENTO
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna	Art.95 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163	Parere di tutela archeologica mediante sorveglianza archeologica delle operazioni di scavo, rilasciato con comunicazione prot. n.133884 del 24/10/2013	T03a parte 1-2-3 planimetrie reti
Consorzio di Bonifica della Romagna - Bacino Savio	R. D. 08/05/1904 n. 368 R.D. 13/02/1933 n.215 D.G.R. n.4/449del 22/03/73 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L.R. 14 aprile 2004 n.7, art.14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazione all'attraversamento dello scolo Calabrina, concessione n.208889 del 15/09/2014;</li> <li>• Autorizzazione all'attraversamento dello scolo Lagnano, concessione n.208852 del 13/05/2014;</li> <li>• Autorizzazione all'attraversamento dello impianto irriguo Calabrina, concessione n.208866 del 25/06/2014;</li> <li>• Autorizzazione all'attraversamento dello scolo Granarolo, concessione n.208855 del 17/04/2014</li> </ul>	E01 relazione tencica T00 Inquadramento T01 plan. Foto T05 profili T06 catastale scoli T07 scolo Calabrina T08 scolo Rio Granarolo T09 scolo Lagnano T10 scolo Calabrina T11 attrav. CER
Canale Emiliano Romagnolo	R.D. 8 maggio 1904, n.368	Concessione all'attraversamento del CANALE EMILIANO ROMAGNOLO, concessione Prot. n.47868 del 10/04/2014	E01 relazione tencica T00 Inquadramento T02 planim. Catastale T04a,b,c plan. progetto T05 profili T11 attrav. CER

- il progetto definitivo “Potenziamento sollevamento san Giorgio – parte relativa alla rete località san Giorgio – Villa Calabra” in Comune di Cesena (FC) ha già ottenuto tutte le autorizzazioni o atti sopra indicati, allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- sono stati acquisiti tutte le autorizzazione o atti comunque denominati per l’approvazione del progetto;

**dato atto** inoltre con nota prot. PG 2015/1438 del 12/03/2015 il Gestore HERA ha provveduto ad integrare l’invio del progetto con alcuni elaborati precedentemente non trasmessi;

**considerato** che sussistono le condizioni per l’approvazione del progetto senza indizione di apposita conferenza di servizi;

**ritenuto** di procedere all’approvazione del progetto definitivo “Potenziamento sollevamento san Giorgio – parte relativa alla rete località san Giorgio – Villa Calabra” in Comune di Cesena (FC);

**richiamati:**

- la Legge della Regione Emilia Romagna 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- lo statuto di ATERSIR approvato con delibera del Consiglio d'Ambito n. 5/2012, ed in particolare l'art. 15 che individua le responsabilità del Direttore;

**ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

**D E T E R M I N A**

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, il progetto definitivo "Potenziamento sollevamento San Giorgio – parte relativa alla rete località san Giorgio – Villa Calabria" in Comune di Cesena (FC), costituito dagli elaborati elencati in allegato 1 conservati agli atti di questa Agenzia al prot. PG 2015/227-228-229 del 23/01/2015 e PG 2015/1438 del 12/03/2015;
3. di dare atto che il Gestore del servizio idrico integrato HERA s.p.a. dovrà attenersi alle raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società richiamati in premessa e allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti per la gestione dell'opera;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti.

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna





**Allegato 1:**

**Elenco elaborati costituenti il progetto definitivo “Potenziamento sollevamento san Giorgio – parte relativa alla rete località San Giorgio – Villa Calabra” in Comune di Cesena (FC).**

- E01 Relazione Tecnica Illustrativa del Progetto
  - E02 Relazione Tecnica di Verifica Rete
  - E03 Relazione Tecnica di Verifica Idraulica Attraversamenti Scoli Consorziali
  - E06 Piano di Sicurezza e Coordinamento Parte Prima e Seconda
  - Computo metrico estimativo
  - Quadro economico (nel corpo della lettera prot. PG 2015/227 del 23/01/2015)
- 
- T00 Inquadramento Territoriale e Vincoli
  - T01 Planimetria con punti presa foto e documentazione fotografica
  - T02 Tracciato di progetto su planimetria catastale
  - T03a Planimetria rete fognatura in pressione con reti sottoservizi esistenti – parte 1
  - T03b Planimetria rete fognatura in pressione con reti sottoservizi esistenti – parte 2
  - T03c Planimetria rete fognatura in pressione con reti sottoservizi esistenti – parte 3
  - T04a Planimetria rete fognatura Nera di Progetto –parte1
  - T04b Planimetria rete fognatura Nera di Progetto –parte2
  - T04c Planimetria rete fognatura Nera di Progetto –parte3
  - T05 Profilo di progetto
  - T06 Planimetria stato di progetto con sovrapposizione catastale con parallelismi scoli consorziali
  - T07 Dettaglio attraversamento scolo CALABRINA tombinato
  - T08 Dettaglio attraversamento Rio Granarolo
  - T09 Dettaglio attraversamento Scolo Consorziale LAGNANO
  - T10 Dettaglio attraversamento presa Irrigazione CALABRINA
  - T11 Dettaglio attraversamento su CER
  - T12 Sezioni di Scavo e Particolari costruttivi
  - T13 Bacino Afferente all'impianto San Giorgio
  - T14 Sistema Fognario Attuale



Allegato 2



**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  
E DEL TURISMO**

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna  
- Bologna -

Cod. Fisc. 80076750373

Lettera inviata solo tramite FAX  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Bologna, 24 OTT. 2013

SPA-Hera spa  
Data prot.: 24-10-2013  
Num. prot.: 0133884

Spett.le Hera S.p.A.  
Holding Energia Risorse Ambiente  
Viale Calrio Berti Pichat 2/4  
40127 Bologna  
Fax 051 287525

Ing. Riccardo Resca  
via del Frullo 5  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
fax 051 287631

Prot. N. 12860 Pos. Archivio ..... Class. ...34.19.08/3

Allegati .....

Risposta al Foglio del ...06/09/2013...prot.0111013

Pervenuto il 17/09/13 .....prot. 11127.....

Class. ...34.19.08/3... Pos. B/4..

**OGGETTO: Cesena (FC), loc. S. Giorgio, Via Calabria - progetto di potenziamento rete premente a servizio  
di impianto di fognatura - DISPOSIZIONI DI TUTELA ARCHEOLOGICA**

In relazione all'istanza in oggetto:

- poiché le opere da realizzare si collocano in un'area caratterizzata da notevole densità insediativa antica e in prossimità di siti archeologici (cfr. Gelichi S., Negrelli C., *A misura d'uomo. Archeologia del territorio cesenate e valutazione dei depositi*, Cesena 2008, pp. 38ss);
- considerato che si tratta di opere di lungo tracciato e di impatto anche in profondità sul sottosuolo;

si dispone che i lavori vengano effettuati sotto *sorveglianza archeologica*, da condursi con le seguenti modalità:

- a) il controllo dovrà essere eseguito con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica dell'intervento;
- b) la ditta incaricata della sorveglianza dovrà produrre settimanalmente rapporto sulla progressione dei lavori anche in assenza di rinvenimenti (tratto interessato dalla sorveglianza, operatori presenti, eventuali segnalazioni, sospensioni, ecc.); tali rapporti potranno essere anche anticipati via mail, ma andranno poi allegati alla Relazione Archeologica Definitiva;
- c) nel corso dei lavori la sorveglianza potrà essere sospesa per i tratti che, alle quote di posa dell'opera, si presentino completamente compromessi o ricadano nel substrato geologico archeologicamente sterile; anche di questo andrà resa notizia nota nei rapporti settimanali, con relativo posizionamento;
- d) nella relazione Relazione Archeologica Definitiva dovrà essere prodotta adeguata documentazione grafica e fotografica (colonne stratigrafiche in scala 1:20, posizionate sul tracciato e quotate, realizzate a intervalli non superiori a 100 metri anche in caso di assenza di rinvenimenti, da infittirsi in presenza di suoli sepolti o altri elementi significativi);
- e) in caso di rinvenimenti di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento.

Si attende riscontro in merito, comunicazione con congruo anticipo del nominativo della ditta archeologica incaricata e della data prevista per l'inizio dei lavori.

IL SOPRINTENDENTE

Dot. Filippo Maria Gambari

Referente istruttoria  
Il Funzionario archeologo  
dott. Monica Misari  
23/10/13



40126 BOLOGNA - Via Belle Arti n. 52 - Tel. (051) 223773 - 220675 - 224402 - Telefax 227170  
e-mail: sba-ero@beniculturali.it







C.F. 92071350398  
 e-mail: protocollo@bonificaromagna.it  
 P.E.C.: bonificaromagna@legalmail.it  
 www.bonificaromagna.it  
 HERA S.p.A.



Concessione/Autorizzazione n. **208889** del **15/09/2014**  
 Canale di bonifica **CALABRINA**

### IL PRESIDENTE

In applicazione della delibera presidenziale n. 48, Prot. Gen. n. 22176/CES/6145 del 12/09/2014;

Vista la domanda del 08/01/2014 pervenuta al Consorzio di Bonifica in data 08/01/2014 prot. cons. n. 460/CES/111, presentata da: **HERA SPA** tendente ad ottenere la concessione/autorizzazione a: *realizzare attraversamento e parallelismo con tubazione fognatura nera del canale demaniale di bonifica "Calabrina" in Comune di Cesena via Calabria, riferimenti catastali: al N.C.T. Foglio 65/47 Mappale -;*

Vista la comunicazione di avvio del procedimento in data 08/01/2014 prot. n. 460/CES/111;

Vista la comunicazione di sospensione del procedimento in data 08/04/2014 prot. n. 8622/CES/2316 ed in data 04/06/2014 prot. n. 13811/RA/6566;

Viste le integrazioni pervenute in data 19/06/2014 prot. n. 15460/CES/4156;

Visto il R.D. 08/05/1904 n. 368 per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze e il R.D. 13/02/1933 n. 215 recante nuove norme per la bonifica integrale;

Visto il Regolamento di Polizia Consorziale adottato con Delibera n. 82 del 07/02/73, approvata dalla Giunta Regione Emilia-Romagna in data 22/03/73 con il n. 4/449 ai sensi dell'art. 2 del R.D. 15/12/36 n. 2400;

VISTO il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale";

Visto il vigente Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità di bacino territorialmente competente;

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2004 N° 7, con particolare riferimento all'art. 14;

Visto il D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992 recante il "Nuovo codice della strada" e s.m.i., con riferimento all' art. 33 che in particolare attribuisce gli oneri di manutenzione e rifacimento dei manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali ai soggetti competenti per le strade stesse, ove tali manufatti siano di successiva realizzazione rispetto al corso d' acqua, come nel caso in oggetto e come peraltro ribadito dal Servizio Affari Legislativi e Legali della Regione Emilia Romagna con parere prot. 7944/5 del 13/05/2001;

Viste le vigenti norme in materia e considerata l'opportunità di accettare la richiesta sopraindicata, per quanto di competenza;

### AUTORIZZA

**HERA SPA** - P.I./C.F. 04245520376 con sede a Bologna (BO) 40127 Viale Carlo Pichat 2/4 - sede operativa di Cesena (FC) 47521 Via A.Spinelli n.60, rappresentata dal sig. Mazzacurati Fabrizio C.F. MZZ FRZ 63H24 A944C;

all'esecuzione delle seguenti opere, in conformità agli elaborati grafici allegati a firma del progettista ing. Corbara Christian iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena al n. 1624/A, alle specificate condizioni particolari:

- 1 Demolizione dell'attuale tombinatura del canale di bonifica Calabrina, per un tratto di m. 40, lungo la Via Calabria.
- 2 Realizzazione di tombinatura in sostituzione all'attuale di cui al punto 1 del provvedimento, nel canale di bonifica Calabrina, di lunghezza m. 40, mediante la tipologia dei manufatti come da progetto presentato (*posa di manufatti scatoletari delle dimensioni interne di m. 1,60 x h 1,00*) idonei nei confronti di tutti i carichi previsti e prevedibili. La nuova tombinatura dovrà essere adeguatamente raccordata con quella esistente di valle e di monte. La tombinatura dovrà essere costruita rispettando le vigenti norme in materia di sicurezza. I manufatti scatoletari si dovranno trovare all'interno della delimitazione catastale del corso d'acqua. Prima di iniziare i lavori si dovranno verificare con il Cantoniere consorziale le quote di posa della base dei manufatti.
- 3 Si rende formalmente edotto l'intestatario del presente provvedimento che all'intervento richiesto sopra citato, insistono anche diritti di soggetti terzi a cui lo stesso dovrà rivolgersi direttamente per ottenere eventuali permessi, nulla osta o autorizzazioni, non potendo lo scrivente Consorzio sostituirsi ad essi. In particolare senza impegno di esaurimento.

- M-2.1.C-Rev 0

**CESENA Sede legale** Via R. Lambruschini, 195 - 47521 Cesena (FC) - tel 0547/327410 - fax 0547/645274  
**RAVENNA Sede amministrativa** Via A. Mariani, 26 - 48121 Ravenna (RA) - tel 0544/249811 - fax 0544/36967  
**FORLÌ Sede operativa** Via P. Bonoli, 11 - 47121 Forlì (FC) - tel 0543/373111 - fax 0543/30494  
**RIMINI Sede operativa** Via G. Oberdan, 21 - 47921 Rimini (RN) - tel 0541/441611 - fax 0541/26716



- vità si evidenzia la necessità di rivolgersi all'Ente gestore della viabilità della via Calabria (Comune di Cesena) ed all'Associazione Locale Cesena Est (A.L.C.E.) in quanto titolare dell'autorizzazione n. 5322/1991.
- 4 Per quanto riguarda la tombinatura di nuova realizzazione di cui al punto 2 del presente provvedimento, si prescrive quanto segue:
- 4.1 *durante la costruzione e l'esercizio dell'opera, nessun turbamento idraulico dovrà essere apportato alla rete di scolo, tanto consorziale che privata esistente nella zona, dovrà essere assicurata la continuità del transito lungo le fasce di rispetto del canale di bonifica;*
- 4.2 *deve essere assicurato lo scolo delle acque piovane provenienti dalle strade e dai terreni limitrofi che ne hanno attualmente diritto, per mezzo di apposite caditoie;*
- 4.3 *eventuali opere necessarie per evitare danni o insufficienze idrauliche di scolo dovranno essere eseguite a cura e spese del concessionario;*
- 4.4 *ai fini idraulici, la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto e del tratto di scolo sottostante restano a carico del concessionario, il quale vi dovrà provvedere almeno ogni anno;*
- 4.5 *e norma dell'art. 27 del Regolamento per la conservazione e la Polizia delle Opere di Bonifica e di tutta la normativa vigente in materia di viabilità stradale, restano altresì a carico del concessionario, anche in ragione della propria titolarità di Ente gestore della viabilità, tutti gli oneri derivanti per il monitoraggio e per la manutenzione conservativa dell'opera realizzata, intesa quale manufatto appartenente alla strada comunale "via Calabria". Ciò anche in ragione delle disposizioni di cui all'art. 33 comma 2 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. e della Circolare 19/07/1967 n. 6736/61A1 del Ministero dei LL.PP. Restano salvi in ogni caso i poteri di intervento d'ufficio del Consorzio nel caso in cui l'attraversamento possa in futuro recare rischi o pericoli alla funzionalità del canale sottostante in termini di pregiudizio alla sicurezza idraulica del territorio circostante;*
- 4.6 *sarà obbligo del Concessionario predisporre tutti i dispositivi anti-intrusione e anti-caduta previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza, per prevenire la caduta o l'intrusione accidentale di persone o cose all'interno del manufatto oggetto di concessione. La manutenzione conservativa ed il controllo di efficienza dei dispositivi di sicurezza sopra citati resteranno a carico del concessionario;*
- 4.7 *qualora il Consorzio ritenga di variare le dimensioni del canale per cause oggi non prevedibili o qualora vengano riscontrati nel tempo vizi derivanti dall'esecuzione dell'opera, il Concessionario dovrà modificare o demolire a sue spese il tombinamento autorizzato;*
- 4.8 *ogni responsabilità per danni a persone od a cose che potessero verificarsi in dipendenza della presente concessione nella fase di esercizio, dall'uso o dal mancato espurgo del manufatto, dalla eventuale insufficienza di scolo compresa, rimane ad esclusivo carico del concessionario che per patto espresso esonera fin d'ora il Consorzio.*
- 5 Realizzazione di pozzetti di ispezione con botola a passo d'uomo con chiusino in ghisa carrabile di dimensioni minime m. 0,80 x 0,80 di collegamento tra la nuova tombinatura e quella esistente di valle e di monte.
- 6 Realizzazione di parallelismo, in deroga al Regolamento di Polizia Consorziale, per uno sviluppo di m. 40 circa, con tubazione fognatura nera in pressione PEAD PN16 DE250, alla distanza minima di m. 1,20 dal limite esterno del nuovo manufatto di tombinatura del canale Calabrina di cui al punto 2 del presente provvedimento. La condotta verrà posizionata al di fuori della proprietà demaniale del corso d'acqua.
- 7 Realizzazione di parallelismo, per uno sviluppo di m. 1.080 circa (tratto dall'impianto di sollevamento Villa Calabra all'immissione del canale Calabrina nel canale Granarolo), con tubazione fognatura nera in pressione PEAD PN16 DE250, lungo la Via Calabria, alla distanza minima di m. 3,00 dal confine demaniale del corso d'acqua ove questo risulta tombinato e dal ciglio del corso d'acqua ove risulta a cielo aperto. La distanza citata in precedenza viene ridotta esclusivamente per quanto riguarda il tratto citato al punto 6 del presente regolamento.
- 8 Per quanto riguarda la tubazione attuale della fognatura nera lungo la Via Calabria "da dismettere", dovrà essere comunicato, prima dell'inizio dei lavori, quale soluzione il concessionario vorrà adottare in merito alla dismissione sopra citata per emettere eventuali ulteriori prescrizioni in merito ad interferenze con i canali in gestione allo scrivente Consorzio di Bonifica.

#### CONCEDE

- 9 Realizzazione di attraversamento in subalveo del canale di bonifica Calabrina, in corrispondenza dell'impianto di sollevamento Villa Calabra, con tubazione fognatura nera in pressione PEAD PN 16 DE250. L'attraversamento verrà realizzato ad una distanza dal piano di scorrimento del manufatto di tombinatura esistente di m. 1,50 (distanza riferita al limite esterno della tubazione fognatura nera). Durante i lavori dovrà essere garantito il regolare e naturale deflusso delle acque. L'attraversamento dovrà essere realizzato rispettando le distanze minime regolamentari.
- 10 Qualora, per sopravvenute esigenze idrauliche il Consorzio avesse la necessità di rimuovere o modificare le opere citate nel presente provvedimento, il Concessionario dovrà a sue spese ripristinare, totalmente o parzialmente, le opere demolite o modificate senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo o compenso di sorta.

## PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente concessione/autorizzazione avrà durata di anni tre e sarà tacitamente rinnovabile salvo disdetta dalle parti, da comunicarsi nei modi consueti. I lavori dovranno essere obbligatoriamente iniziati e conclusi entro e non oltre il termine di anni tre dalla data della presente concessione/autorizzazione.
- **Sia l'inizio che la fine lavori dovranno essere obbligatoriamente dichiarati e comunicati da parte del Concessionario in forma scritta allo scrivente Consorzio** su appositi moduli allegati alla concessione, pena la decadenza della stessa. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del R.D. n. 368/1904, con le conseguenze civili e penali di legge.
- **Prima dell'inizio dei lavori si dovrà contattare direttamente il cantoniere consorziale sig. Gori Marcello tel. 349 5225018** che, per quanto di sua competenza, sorveglierà i lavori.
- Il concessionario corrisponderà al Consorzio di Bonifica la somma di **€ 75,00** per rimborso spese di sopralluogo;
- Il concessionario corrisponderà, in base alla delibera del Comitato Amministrativo Consorziale n. 251 del 18/12/1998 e ss. mm., un canone ricognitorio/risarcitorio annuo di **€ 21,06** che verrà aggiornato su base annua con riferimento agli indici ISTAT rivalutati al 31 dicembre di ogni anno.
- La presente concessione/autorizzazione è rilasciata ai soli fini idraulici, dovendo il titolare della stessa richiedere il nulla-osta a qualsiasi altro ente (ARPA, Province, Comuni, Enti stradali, Autorità Militari, RFI, Aziende di servizi ecc.) che possa avere competenze e/o servizi nell'area interessata dai lavori. Il titolare della concessione/autorizzazione si assume le responsabilità penali e civili che possono derivare dal mancato adempimento di tali obblighi.
- L'Amministrazione concedente si ritiene sempre e comunque estranea a qualsiasi controversia con i confinanti.
- Copia della presente concessione/autorizzazione, corredata da ogni elaborato grafico approvato, dovrà essere sempre tenuta in cantiere e mostrata al cantoniere sorvegliante ad ogni richiesta.
- Ai sensi dell'Art. 21 c.1 - c.2 - L.R. n. 7/2004, l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da **€ 200,00 a € 2.000,00**
- Il Concessionario si impegna, in caso di trasferimento per atto fra vivi, dell'immobile cui è funzionale la presente concessione, ad avvertire tempestivamente il Consorzio, nonché rendere edotti gli aventi causa e a farli subentrare in tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, richiamandoli espressamente nell'atto di trasferimento dell'immobile. In caso di successione ereditaria gli obblighi di concessione si intendono automaticamente trasferiti ai legittimi eredi, salvo disdetta da parte degli stessi, che comporterà l'obbligo per gli eredi medesimi di rimozione, con oneri a proprio carico, delle opere concessionate e il ripristino dello stato dei luoghi alla situazione ante concessione.
- Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi e con gli obblighi derivanti dall'osservanza dell'art. 2051 del Codice Civile.
- Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.
- Il Concessionario sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali e consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire a proprie spese e nel termine stabilito tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti, all'esecuzione dei lavori procedendo al recupero delle spese con i mezzi di legge.
- Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire d'ufficio, il Consorzio.
- Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve essere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione, in ogni caso, il Concessionario ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.
- Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni a guasti di qualsiasi natura che possano derivare anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze all'opera oggetto di concessione. A tal proposito il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.
- Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali,

di far demolire o di far modificare a spese del Concessionario l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti per il Consorzio, obbligo di ripristinare, ne totalmente ne parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

- La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per durata non superiore a 10 anni. Il Consorzio si riserva, peraltro la facoltà di revocarla a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa di tutto il materiale di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempimento del Concessionario, provvede d'ufficio il Consorzio. In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza revoca o rinuncia il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.
- Il Concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, in corrispettivo in denaro. Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il Concessionario è tenuto a corrispondere nella nuova misura, salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione, rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

Fanno parte della presente concessione/autorizzazione:

n. 1 esemplare del progetto presentato regolarmente vistato (E03 INT, T04a INT, T05 INT, T06 INT, T07 INT), modelli inizio e fine lavori

### CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

IL PRESIDENTE

(Roberto Brolli)



VERIFICA ISTRUTTORIA:

IL DIRETTORE TECNICO  
AREA GESTIONE BONIFICA

(Dott. Ing. Andrea Cicchetti)

CONSORZIO DI BONIFICA  
DELLA ROMAGNA

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Vincenzo Boschi)

### RELATA DI CONSEGNA

Il sottoscritto addetto dell'Ente consegna in data odierna copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione tecnica allegata, nelle mani di ROSSI ROBERTA

nato/a a FORLÌ il 30/05/1983 identificato/a a mezzo

C.I. AT 3674363, che dichiara di essere opportunamente delegato

al ritiro in qualità di TECNICO INCARICATO

Cesena, 19/9/2014

L'ADDETTO ALLA CONSEGNA:

Francesca Fina



IL RICEVENTE:

(firma leggibile per esteso)

Roberto Brolli




**Consorzio di Bonifica  
della Romagna**

C.F. 92071350398  
e-mail: protocollo@bonificaromagna.it  
P.E.C.: bonificaromagna@legalmail.it  
www.bonificaromagna.it

**BACINO SAVIO**

Concessione/Autorizzazione n. 208852 del 17/04/2014  
Canale di bonifica **LAGNANO**



**IL PRESIDENTE Tot. N. 61252**

Il Presidente Sig. Roberto Brolli che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 2), lett. b) del Vigente Statuto Consorziale, approvato con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1380/2010;

Vista la domanda del 12/12/2013 (prot. Hera 159157) pervenuta al Consorzio di Bonifica in data 08/01/2014 prot. cons. n. 457/CES/108, presentata da: **HERA SPA** tendente ad ottenere la concessione/autorizzazione a: *realizzare attraversamento con tubazione fognatura nera del canale demaniale di bonifica "Lagnano" in Comune di Cesena via Calabria, riferimenti catastali: al N.C.T. Foglio 31/48 Mappale -;*

Vista la comunicazione di avvio del procedimento in data 08/01/2014 prot. n. 457/CES/108;

Visto il R.D. 08/05/1904 n. 368 per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze e il R.D. 13/02/1933 n. 215 recante nuove norme per la bonifica integrale;

Visto il Regolamento di Polizia Consorziale adottato con Delibera n. 82 del 07/02/73, approvata dalla Giunta Regione Emilia-Romagna in data 22/03/73 con il n. 4/449 ai sensi dell'art. 2 del R.D. 15/12/36 n. 2400;

VISTO il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale";

Visto il vigente Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità di bacino territorialmente competente;

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2004 N° 7, con particolare riferimento all'art. 14;

Viste le vigenti norme in materia e considerata l'opportunità di accettare la richiesta sopraindicata, per quanto di competenza;

**AUTORIZZA**

**HERA SPA** - P.I./C.F. 04245520376 con sede a Bologna (BO) 40127 Viale Carlo Pichat 2/4 - sede operativa di Cesena (FC) 47521 Via A. Spinelli n.60, rappresentata dal sig. Mazzacurati Fabrizio C.F. MZZ FRZ 63H24 A944C;

l'esecuzione delle seguenti opere, in conformità agli elaborati grafici allegati a firma del progettista ing. Corbara Christian iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena al n. 1624/A, alle specificate condizioni particolari:

- 1 Rimozione della tubazione esistente che in parte occlude la luce del manufatto di tombinamento del ponte di Via Calabria nel canale di bonifica Lagnano.
- 2 Posizionamento di sfiato lungo la tubazione fognatura nera nei pressi del ciglio sinistro del canale di bonifica Lagnano. Tale opera non dovrà creare ostacolo al transito dei mezzi per la manutenzione del corso d'acqua lungo la fascia di transito di m. 4,00 dal ciglio.

**CONCEDE**

- 3 Realizzazione di attraversamento superiore del canale di bonifica Lagnano, in corrispondenza del ponte esistente di Via Calabria, con tubazione fognatura nera in pressione PEAD PN 16 DE 250 debitamente protetta con tubo camicia in acciaio. Tale tubazione dovrà essere facilmente removibile in caso di necessità. Durante i lavori dovrà essere garantito il regolare e naturale deflusso delle acque. Eventuali danni arrecati al ponte nel corso dei lavori dovranno essere comunicati al Consorzio e all'Ente proprietario del ponte, e ripristinati secondo le indicazioni che saranno impartite.
- 4 Si rende formalmente edotto l'intestatario del presente provvedimento che all'intervento richiesto sopra citato, insistono anche diritti di soggetti terzi a cui lo stesso dovrà rivolgersi direttamente per ottenere eventuali permessi, nulla osta o autorizzazioni, non potendo lo scrivente Consorzio sostituirsi ad essi. In particolare senza impegno di esaudività si evidenzia la necessità di rivolgersi all'Ente gestore (Comune di Cesena) della viabilità della Via Calabria in quanto titolare e/o responsabile del manufatto alloggiato nel sedime demaniale del canale Lagnano.

- M-2.1.C-Rev 0



- 4.1 Le opere in affioramento dal piano di campagna (sfiato) poste nella fascia di marezzana consortile dovranno essere adeguatamente segnalate. Non è comunque imputabile al Consorzio qualunque rivalsa per danni causati alle suddette strutture da mezzi e personale dell'Ente, deputati alle operazioni manutentive del canale.
- 5 Qualora, per sopravvenute esigenze idrauliche il Consorzio avesse la necessità di rimuovere o modificare le opere di cui ai punti 2 e 3, il Concessionario dovrà a sue spese ripristinare, totalmente o parzialmente, le opere demolite o modificate senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo o compenso di sorta.

### PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente concessione/autorizzazione avrà durata di anni tre e sarà tacitamente rinnovabile salvo disdetta dalle parti, da comunicarsi nei modi consueti. I lavori dovranno essere obbligatoriamente iniziati e conclusi entro e non oltre il termine di anni tre dalla data della presente concessione/autorizzazione.
- Sia l'inizio che la fine lavori dovranno essere obbligatoriamente dichiarati e comunicati da parte del Concessionario in forma scritta allo scrivente Consorzio su appositi moduli allegati alla concessione, pena la decadenza della stessa. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del R.D. n. 368/1904, con le conseguenze civili e penali di legge.
- Prima dell'inizio dei lavori si dovrà contattare direttamente il cantoniere consorziale sig. Gori Marcello tel. 349 5225018 che, per quanto di sua competenza, sorveglierà i lavori.
- Il concessionario corrisponderà al Consorzio di Bonifica la somma di € 75,00 per rimborso spese di sopralluogo;
- Il concessionario corrisponderà, in base alla delibera del Comitato Amministrativo Consorziale n. 251 del 18/12/1998 e ss. mm., un canone ricognitorio/risarcitorio annuo di € 21,06 che verrà aggiornato su base annua con riferimento agli indici ISTAT rivalutati al 31 dicembre di ogni anno.
- La presente concessione/autorizzazione è rilasciata ai soli fini idraulici, dovendo il titolare della stessa richiedere il nulla-osta a qualsiasi altro ente (ARPA, Province, Comuni, Enti stradali, Autorità Militari, RFI, Aziende di servizi ecc.) che possa avere competenze e/o servizi nell'area interessata dai lavori. Il titolare della concessione/autorizzazione si assume le responsabilità penali e civili che possono derivare dal mancato adempimento di tali obblighi.
- L'Amministrazione concedente si ritiene sempre e comunque estranea a qualsiasi controversia con i confinanti.
- Copia della presente concessione/autorizzazione, corredata da ogni elaborato grafico approvato, dovrà essere sempre tenuta in cantiere e mostrata al cantoniere sorvegliante ad ogni richiesta.
- Ai sensi dell'Art. 21 c.1 - c.2 - L.R. n. 7/2004, l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00
- Il Concessionario si impegna, in caso di trasferimento per atto fra vivi, dell'immobile cui è funzionale la presente concessione, ad avvertire tempestivamente il Consorzio, nonché rendere edotti gli aventi causa e a farsi subentrare in tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, richiamandoli espressamente nell'atto di trasferimento dell'immobile. In caso di successione ereditaria gli obblighi di concessione si intendono automaticamente trasferiti ai legittimi eredi, salvo disdetta da parte degli stessi, che comporterà l'obbligo per gli eredi medesimi di rimozione, con oneri a proprio carico, delle opere concessionate e il ripristino dello stato dei luoghi alla situazione ante concessione.
- Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi e con gli obblighi derivanti dall'osservanza dell'art. 2051 del Codice Civile.
- Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.
- Il Concessionario sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali e consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire a proprie spese e nel termine stabilito tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti, all'esecuzione dei lavori procedendo al recupero delle spese con i mezzi di legge.
- Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire d'ufficio, il Consorzio.
- Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve essere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in



relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione, in ogni caso, il Concessionario ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

- Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni a guasti di qualsiasi natura che possano derivare anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze all'opera oggetto di concessione. A tal proposito il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.
- Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare a spese del Concessionario l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti per il Consorzio, obbligo di ripristinare, ne totalmente ne parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.
- La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per durata non superiore a 10 anni. Il Consorzio si riserva, peraltro la facoltà di revocarla a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa di tutto il materiale di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del Concessionario, provvede d'ufficio il Consorzio. In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza revoca o rinuncia il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.
- Il Concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, in corrispettivo in denaro. Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il Concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura, salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione, rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

Fanno parte della presente concessione/autorizzazione:

n. 1 esemplare del progetto presentato regolarmente vistato (el.: E01, E03, T00, T01, T05, T06, T09), modelli inizio e fine lavori

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA**

**IL PRESIDENTE**

*(Roberto Brolli)*

**VERIFICA ISTRUTTORIA:**

**IL DIRETTORE TECNICO  
AREA GESTIONE BONIFICA**

*(Dott. Ing. Andrea Cicchetti)*



RELATA DI CONSEGNA

Il sottoscritto addetto dell'Ente consegna in data odierna copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione tecnica allegata, nelle mani di ROSSI ROBERTO

titolo a ROSSI ROBERTO identificato a mezzo carta d'identità al titolo in qualità di TECNICO INTERPRETE







Consorzio di Bonifica  
della Romagna

HERA S.p.A.

C.F. 92071350398

e-mail: protocollo@bonificaromagna.it

P.E.C.: bonificaromagna@legalmail.it

www.bonificaromagna.it


Bacino Savio

- 6 AGO. 2014

Prot. N. 98139

Autorizzazione/Concessione n. 208866 del 25/06/2014

Impianto irriguo consorziale: CALABRINA



### IL PRESIDENTE

Il Presidente Sig. Roberto Brolli che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 2), lett. b) del vigente Statuto Consorziale, approvato con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1380/2010;

- Vista la richiesta del 8/01/2014 pervenuta al Consorzio di Bonifica in data 8/01/2014 Prot. cons. n. 458/CES/109, presentata da: **HERA SpA, viale Berti Pichat 2/4 - 47127 Bologna - P.I. 04245520376 - tel. 051287111 - fax 051287525 - e-mail: heraspa@pec.gruppohera.it**; tesa ad ottenere l'autorizzazione/concessione per la **realizzazione di una condotta fognaria in pressione per reflui neri in PEAD DE 250 PN 16 saldata testa a testa lungo la via Calabria in comune di Cesena, in attraversamento dell'esistente condotta irrigua consorziale in PVC Dn 250 incamiciata in un tubo in eternit Dn 400 localizzata sull'immobile sito in comune di Cesena, via Calabria, identificato al N.C.T. del Comune censuario di Cesena ai Fogli n. 48 - 47 particelle n. 5 - 615;**
- Visto il R.D. 08/05/1904 n. 368 per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze, il R.D. 13/02/1933 n. 215 recante nuove norme per la bonifica integrale e la L.R. n. 42/1984 recante nuove norme in materia di enti di bonifica;
- Visto il Regolamento di Polizia Consorziale adottato con Delibera n. 82 del 07/02/73 (approvata dalla Giunta Regione Emilia-Romagna in data 22/03/73 con il n. 4/449 ai sensi dell'art. 2 del R.D. 15/12/36 n. 2400);
- Visto il Piano Regolatore vigente del comune di Cesena, approvato in data 20/02/2008;
- Visto l'articolo 19.02 ter delle Norme Tecniche di Attuazione del sopra citato Piano;
- Considerata la fascia di rispetto di metri 4,0 di cui al sopraccitato Regolamento di Polizia Consorziale, posta in asse della suddetta condotta consorziale e necessaria per consentire la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (da eseguirsi con l'ausilio di mezzi meccanici e di personale consorziale), atti a garantire il corretto funzionamento gestionale dell'impianto irriguo sopra indicato cui la stessa condotta appartiene;
- Rilevato che tra i divieti posti all'interno della suddetta fascia di rispetto (necessaria per garantire al Consorzio l'esercizio irriguo) vanno evidenziati quelli relativi ad escavazioni ed attività conseguenti, eseguite in fregio alla tubazione irrigua e alle relative opere sussidiarie, tali da comportare danni alla condotta e conseguentemente comprometterne il funzionamento e/o anche il semplice aggravio degli oneri gestionali;
- Considerata la necessità di realizzare in corrispondenza dell'opera consorziale e della relativa fascia di rispetto le opere indicate dal richiedente che, pur essendo di basso impatto risultano comunque interferenti con la medesima opera consorziale è che pertanto necessitano della preventiva autorizzazione del Consorzio per quanto di sua competenza;
- Considerato altresì l'obbligo da parte del richiedente di ottenere a sua cura e spese l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento dal Comune di Cesena e/o Ente gestore;
- Visto l'esame degli elaborati presentati dal richiedente unitamente ai sopralluogo effettuati dal personale tecnico del settore irrigazione consorziale, che ha evidenziato in particolare la presenza di condotta irrigua interrata Dn 250 in PVC incamiciata ad un tubo in eternit Dn 400 alla profondità di circa 2,80 m. dal piano stradale, in corrispondenza dell'attraversamento della via Calabria ove HERA SpA, eseguirà l'intervento di cui trattasi;

### AUTORIZZA

al richiedente **HERA spa, viale Berti Pichat 2/4 - 47127 Bologna - P.I. 04245520376 - sede di Cesena via A. Spinelli n. 60 - 47521 (FC) - tel. 0547 388111 - fax 0547 388446**; rappresentato in qualità di delegato dall'Ing. **FABRIZIO MAZZACURATI** nato a Bologna il 24/06/1963 - C.F.: MZZFRZ63H24A944C; l'esecuzione dei seguenti lavori, in conformità agli elaborati grafici presentati ed alle specificate condizioni particolari:

- **Attraversamento inferiore dell'esistente condotta irrigua consorziale in PVC DN 250 incamiciata in un tubo in eternit Dn 400, con un collettore di fognatura in pressione per sole acque nere in PEAD DE 250 PN 16;**
- **La condotta di progetto in PEAD DE 250 PN 16 sottopasserà la condotta irrigua del consorzio, l'estradosso deve essere a non meno di cm. 40 dall'intradosso del tubo camicia in eternit Dn 400 della condotta irrigua, segnalata ad una profondità presunta di m. 2,80 dal piano stradale di via Calabria;**

M-2.1.D-Rev 0

CESENA Sede legale Via R. Lambruschini, 195 - 47521 Cesena (FC) - tel 0547/327410 - fax 0547/645274  
RAVENNA Sede amministrativa Via A. Mariani, 26 - 48121 Ravenna (RA) - tel 0544/249811 - fax 0544/36967  
FORLÌ Sede operativa Via P. Borsari, 11 - 47121 Forlì (FC) - tel 0543/373111 - fax 0543/30494  
RIMINI Sede operativa Via G. Oberdan, 21 - 47921 Rimini (RN) - tel 0541/441611 - fax 0541/26716



- **Posizionamento di beola in cls interposte fra la condotta in PEAD DE 250 PN 16 e il tubo camicia Dn 400 in eternit, per una lunghezza di m. 2,0;**
- **I tempi di esecuzione dei lavori devono essere concordati con l'ufficio irrigazione in relazione alla stagione irrigua;**
- **Prima dell'inizio lavori in prossimità della condotta irrigua, verificare la profondità di posa;**

#### PRESCRIZIONI GENERALI

- La presente concessione/autorizzazione avrà durata di anni tre e sarà tacitamente rinnovabile salvo disdetta dalle parti, da comunicarsi nei modi consueti. I lavori dovranno essere obbligatoriamente iniziati e conclusi entro e non oltre il termine di anni tre dalla data della presente concessione/autorizzazione.
- Sia l'inizio che la fine lavori dovranno essere obbligatoriamente dichiarati e comunicati da parte del Concessionario in forma scritta allo scrivente Consorzio su appositi moduli allegati alla concessione, pena la decadenza della stessa. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del R.D. n. 368/1904, con le conseguenze civili e penali di legge.
- Prima dell'inizio dei lavori si dovrà contattare direttamente il cantoniere consorziale sig. **Ercolani Mario tel. 349 5225001** che, per quanto di sua competenza, sorveglierà i lavori.
- Il concessionario corrisponderà al Consorzio di Bonifica la somma di € 75,00 per rimborso spese di sopralluogo;
- La presente concessione/autorizzazione è rilasciata ai soli fini idraulici, dovendo il titolare della stessa richiedere il nulla-osta a qualsiasi altro ente (ARPA, Province, Comuni, Enti stradali, Autorità Militari, RFI, Aziende di servizi ecc.) che possa avere competenze e/o servizi nell'area interessata dai lavori. Il titolare della concessione/autorizzazione si assume le responsabilità penali e civili che possono derivare dal mancato adempimento di tali obblighi.
- L'Amministrazione concedente si ritiene sempre e comunque estranea a qualsiasi controversia con i confinanti.
- Copia della presente concessione/autorizzazione, corredata da ogni elaborato grafico approvato, dovrà essere sempre tenuta in cantiere e mostrata al cantoniere sorvegliante ad ogni richiesta.
- Ai sensi dell'Art. 21 c.1 - c.2 - L.R. n. 7/2004, l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00
- Il Concessionario si impegna, in caso di trasferimento per atto fra vivi, dell'immobile cui è funzionale la presente concessione, ad avvertire tempestivamente il Consorzio, nonché rendere edotti gli aventi causa e a farli subentrare in tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, richiamandoli espressamente nell'atto di trasferimento dell'immobile. In caso di successione ereditaria gli obblighi di concessione si intendono automaticamente trasferiti ai legittimi eredi, salvo disdetta da parte degli stessi, che comporterà l'obbligo per gli eredi medesimi di rimozione, con oneri a proprio carico, delle opere concesionate e il ripristino dello stato dei luoghi alla situazione ante concessione.
- Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.
- Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.
- Il Concessionario sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali e consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire a proprie spese e nel termine stabilito tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti, all'esecuzione dei lavori procedendo al recupero delle spese con i mezzi di legge.
- Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire d'ufficio, il Consorzio.
- Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve essere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possano essere promossi da terzi, Ammini-

strazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione, in ogni caso, il Concessionario ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.


- Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni a guasti di qualsiasi natura che possano derivare anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze all'opera oggetto di concessione. A tal proposito il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.
- Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare a spese del Concessionario l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti per il Consorzio, obbligo di ripristinare, ne totalmente ne parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.
- La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per durata non superiore a 10 anni. Il Consorzio si riserva, peraltro la facoltà di revocarla a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa di tutto il materiale di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del Concessionario, provvede d'ufficio il Consorzio. In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza revoca o rinuncia il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.
- Il Concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, in corrispettivo in denaro. Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il Concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura, salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione, rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

Fanno parte della presente autorizzazione/concessione:


- Relazione Tecnica Illustrativa – ID Documento: 60166-101\_10\_09 – N. ELABORATO: E 01;
- Relazione Tecnica di verifica rete – ID Documento: 60166-101\_10\_09 – N. ELABORATO: E 02;
- Relazione Tecnica di verifica idraulica – ID Documento: 60166-101\_10\_09 – N. ELABORATO: E 03;
- Inquadramento territoriale – ID Documento: 60166/101\_10\_09 – N. ELABORATO: T00;
- Planimetria con punti foto – ID Documento: 60166/101\_10\_09 – N. ELABORATO: T01;
- Profilo progetto – ID Documento: 60166/101\_10\_09 – N. ELABORATO: T05;
- Planimetria catastale – ID Documento: 60166/101\_10\_09 – N. ELABORATO: T06;
- Dettaglio attraversamento – ID Documento: 60166/101\_10\_09 – N. ELABORATO: T10;

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA**

IL PRESIDENTE  
(Sig. Roberto Brolli)



**VERIFICA ISTRUTTORIA:**  
II DIRETTORE TECNICO  
AREA GESTIONE IRRIGAZIONE  
(Dott. Ing. Daniele Domenichini)





RELATA DI CONSEGNA

Il sottoscritto addetto dell'Ente consegna in data odierna copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione tecnica allegata, nelle mani di ROSSI ROBERTA

nato/a a FORLÌ - (FO) il 30/05/1983 identificato/a a mezzo


C.I. AT 2674363, che dichiara di essere opportunamente delegato

al ritiro in qualità di TECNICO INOARIATO

luogo, 28 LUG. 2014

L'ADDETTO ALLA CONSEGNA:


LORENZINI ALESSANDRA



IL RICEVENTE:

(firma leggibile per esteso)

Roberto Rossi




**Consorzio di Bonifica  
della Romagna**

C.F. 92071350398  
e-mail: protocollo@bonificaromagna.it  
P.E.C.: bonificaromagna@legaimail.it  
www.bonificaromagna.it

## BACINO SAVIO

Concessione/Autorizzazione n. 208853 del 17/04/2014  
Canale di bonifica GRANAROLO



IL PRESIDENTE Prot. N. 61237

Il Presidente Sig. Roberto Brolli che interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 2), lett. b) del Vigente Statuto Consorziale, approvato con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1380/2010;

Vista la domanda del 12/12/2013 (prot. Hera 159157) pervenuta al Consorzio di Bonifica in data 08/01/2014 prot. cons. n. 459/CES/110, presentata da: **HERA SPA** tendente ad ottenere la concessione/autorizzazione a: *realizzare attraversamento con tubazione fognatura nera del canale demaniale di bonifica "Granarolo" in Comune di Cesena via Calabria, riferimenti catastali: al N.C.T. Foglio 47/48 Mappale -;*

Vista la comunicazione di avvio del procedimento in data 08/01/2014 prot. n. 459/CES/110;

Visto il R.D. 08/05/1904 n. 368 per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze e il R.D. 13/02/1933 n. 215 recante nuove norme per la bonifica integrale;

Visto il Regolamento di Polizia Consorziale adottato con Delibera n. 82 del 07/02/73, approvata dalla Giunta Regione Emilia-Romagna in data 22/03/73 con il n. 4/449 ai sensi dell'art. 2 del R.D. 15/12/36 n. 2400;

VISTO il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e.s.m.i. recante "norme in materia ambientale";

Visto il vigente Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità di bacino territorialmente competente;

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2004 N° 7, con particolare riferimento all'art. 14;

Viste le vigenti norme in materia e considerata l'opportunità di accettare la richiesta sopraindicata, per quanto di competenza;

### AUTORIZZA

**HERA SPA** - P.I./C.F. 04245520376 con sede a Bologna (BO) 40127 Viale Carlo Pichat 2/4 - sede operativa di Cesena (FC) 47521 Via A. Spinelli n.60, rappresentata dal sig. Mazzacurati Fabrizio C.F. MZZ FRZ 63H24 A944C;

l'esecuzione delle seguenti opere, in conformità agli elaborati grafici allegati a firma del progettista ing. Corbara Christian iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena al n. 1624/A, alle specificate condizioni particolari:

- 1 Rimozione della tubazione esistente che in parte occlude la luce del manufatto di tombinamento del ponte di Via Calabria nel canale di bonifica Granarolo.
- 2 Posizionamento di sfato lungo la tubazione fognatura nera nei pressi del ciglio sinistro del canale di bonifica Granarolo. Tale opera non dovrà creare ostacolo al transito dei mezzi per la manutenzione del corso d'acqua lungo la fascia di transito di m. 4,00 dal ciglio.

### CONCEDE

- 3 Realizzazione di attraversamento superiore del canale di bonifica Granarolo, in corrispondenza del ponte esistente di Via Calabria, con tubazione fognatura nera in pressione PEAD PN 16 DE 250 debitamente protetta con tubo camicia in acciaio. Tale tubazione dovrà essere facilmente removibile in caso di necessità. Durante i lavori dovrà essere garantito il regolare e naturale deflusso delle acque. Eventuali danni arrecati al ponte nel corso dei lavori dovranno essere comunicati al Consorzio e all'Ente proprietario del ponte, e ripristinati secondo le indicazioni che saranno impartite.
- 4 Si rende formalmente edotto l'intestatario del presente provvedimento che all'intervento richiesto sopra citato, insistono anche diritti di soggetti terzi a cui lo stesso dovrà rivolgersi direttamente per ottenere eventuali permessi, nulla osta o autorizzazioni, non potendo lo scrivente Consorzio sostituirsi ad essi. In particolare senza impegno di eshaustività si evidenzia la necessità di rivolgersi all'Ente gestore (Comune di Cesena) della viabilità della Via Calabria in quanto titolare e/o responsabile del manufatto alloggiato nel sedime demaniale del canale Granarolo.

- M-2.1.C-Rev 0

**CESENA** Sede legale Via R. Lambruschini, 195 - 47521 Cesena (FC) - tel 0547/327410 - fax 0547/645274  
**RAVENNA** Sede amministrativa Via A. Mariani, 26 - 48121 Ravenna (RA) - tel 0544/249811 - fax 0544/36967  
**FORLÌ** Sede operativa Via P. Bonoli, 11 - 47121 Forlì (FC) - tel 0543/373111 - fax 0543/30494  
**RIMINI** Sede operativa Via G. Oberdan, 21 - 47921 Rimini (RN) - tel 0541/441611 - fax 0541/26716



- 4.1 Le opere in affioramento dal piano di campagna (sfiato) poste nella fascia di marezzana consortile dovranno essere adeguatamente segnalate. Non è comunque imputabile al Consorzio qualunque rivalsa per danni causati alle suddette strutture da mezzi e personale dell'Ente, deputati alle operazioni manutentive del canale.
- 5 Qualora, per sopravvenute esigenze idrauliche il Consorzio avesse la necessità di rimuovere o modificare le opere di cui ai punti 2 e 3, il Concessionario dovrà a sue spese ripristinare, totalmente o parzialmente, le opere demolite o modificate senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo o compenso di sorta.

### PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente concessione/autorizzazione avrà durata di anni tre e sarà tacitamente rinnovabile salvo disdetta dalle parti, da comunicarsi nei modi consueti. I lavori dovranno essere obbligatoriamente iniziati e conclusi entro e non oltre il termine di anni tre dalla data della presente concessione/autorizzazione.
- Sia l'inizio che la fine lavori dovranno essere obbligatoriamente dichiarati e comunicati da parte del Concessionario in forma scritta allo scrivente Consorzio su appositi moduli allegati alla concessione, pena la decadenza della stessa. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del R.D. n. 368/1904, con le conseguenze civili e penali di legge.
- Prima dell'inizio dei lavori si dovrà contattare direttamente il cantoniere consorziale sig. Gori Marcello tel. 349 5225018 che, per quanto di sua competenza, sorveglierà i lavori.
- Il concessionario corrisponderà al Consorzio di Bonifica la somma di € 75,00 per rimborso spese di sopralluogo;
- Il concessionario corrisponderà, in base alla delibera del Comitato Amministrativo Consorziale n. 251 del 18/12/1998 e ss. mm., un canone ricognitorio/risarcitorio annuo di € 21,06 che verrà aggiornato su base annua con riferimento agli indici ISTAT rivalutati al 31 dicembre di ogni anno.
- La presente concessione/autorizzazione è rilasciata ai soli fini idraulici, dovendo il titolare della stessa richiedere il nulla-osta a qualsiasi altro ente (ARPA, Province, Comuni, Enti stradali, Autorità Militari, RFI, Aziende di servizi ecc.) che possa avere competenze e/o servizi nell'area interessata dai lavori. Il titolare della concessione/autorizzazione si assume le responsabilità penali e civili che possono derivare dal mancato adempimento di tali obblighi.
- L'Amministrazione concedente si ritiene sempre e comunque estranea a qualsiasi controversia con i confinanti.
- Copia della presente concessione/autorizzazione, corredata da ogni elaborato grafico approvato, dovrà essere sempre tenuta in cantiere e mostrata al cantoniere sorvegliante ad ogni richiesta.
- Ai sensi dell'Art. 21 c.1 - c.2 - L.R. n. 7/2004, l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00
- Il Concessionario si impegna, in caso di trasferimento per atto fra vivi, dell'immobile cui è funzionale la presente concessione, ad avvertire tempestivamente il Consorzio, nonché rendere edotti gli aventi causa e a farli subentrare in tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, richiamandoli espressamente nell'atto di trasferimento dell'immobile. In caso di successione ereditaria gli obblighi di concessione si intendono automaticamente trasferiti ai legittimi eredi, salvo disdetta da parte degli stessi, che comporterà l'obbligo per gli eredi medesimi di rimozione, con oneri a proprio carico, delle opere concessionate e il ripristino dello stato dei luoghi alla situazione ante concessione.
- Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi e con gli obblighi derivanti dall'osservanza dell'art. 2051 del Codice Civile.
- Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.
- Il Concessionario sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali e consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire a proprie spese e nel termine stabilito tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti, all'esecuzione dei lavori procedendo al recupero delle spese con i mezzi di legge.
- Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire d'ufficio, il Consorzio.
- Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve essere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in



relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione, in ogni caso, il Concessionario ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

- Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni a guasti di qualsiasi natura che possano derivare anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze all'opera oggetto di concessione. A tal proposito il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.
- Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare a spese del Concessionario l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti per il Consorzio, obbligo di ripristinare, ne totalmente ne parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.
- La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per durata non superiore a 10 anni. Il Consorzio si riserva, peraltro la facoltà di revocarla a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa di tutto il materiale di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del Concessionario, provvede il Consorzio. In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza revoca o rinuncia il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.
- Il Concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, in corrispettivo in denaro. Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il Concessionario è tenuto a corrispondere nella nuova misura, salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione, rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

Fanno parte della presente concessione/autorizzazione:

n. 1 esemplare del progetto presentato regolarmente vistato (el.: E01, E03, T00, T01, T05, T06, T08); modelli inizio e fine lavori

## CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

IL PRESIDENTE  
(Roberto Brolli)

VERIFICA ISTRUTTORIA:

IL DIRETTORE TECNICO  
AREA GESTIONE BONIFICA

(Dott. Ing. Andrea Cicchetti)



RELATA DI CONSEGNA

Il sottoscritto addetto dell'Ente consegna in data odierna copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione tecnica allegata, nelle mani di ROSSI ROBERTA

nato/a a FORLÌ il 20/05/1983 identificato/a a mezzo

CI AT 3674363 che dichiara di essere opportunamente delegato

al ritiro in qualità di TECNICO INCARICATO

Cesena

09 APR 2014

L'ADDETTO ALLA CONSEGNA:

IL RICEVENTE:

(firma leggibile per esleso)







Canale  
Emiliano  
Romagnolo

- 9 APR. 2014

SPA-Hera spa  
Data prot.: 10-04-2014  
Num. prot.: 0047868

**№ - 1831**

**RACCOMANDATA A.R.**

Spettabile  
HERA S.p.A.  
Via del Frullo, 5  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO  
Alla c.a. dell'ing. Riccardo Resca

**OGGETTO:** concessione ex R.D. 8 maggio 1904 n. 368, titolo VI, afferente ad attraversamento del Canale Emiliano Romagnolo con condotto per acque reflue interrato in prossimità della via Calabria in località Villa Calabria del comune di Cesena (FC) -

Con domanda in data 12 dicembre 2013 prot. n. 0159212, protocollata agli atti del Consorzio il 2 gennaio 2014 al n. 7, pratica n. 482/2013, codesta Società ha richiesto il rilascio della concessione di cui all'oggetto.

A seguito dell'accoglimento della domanda da parte dell'organo deliberante di questo Consorzio, si trasmette l'atto di concessione debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente.

Con distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. agr. Paolo Mannini)

Allegati: atto di concessione -

SLT14360.RMAL

**CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO  
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO**

N. 2/14

Bologna, 18 febbraio 2014

**ATTO DI CONCESSIONE  
ai sensi del titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368**

Vista la domanda in data 12 dicembre 2013 prot. n. 0159212, protocollata agli atti del Consorzio al n. 7 in data 2 gennaio 2014, pratica n. 482, con cui la Società sotto indicata ha richiesto il rilascio della concessione afferente ad attraversamento del Canale Emiliano Romagnolo con condotto per acque reflue interrato, in riferimento al canale principale (CER), in prossimità della via Calabria in località Villa Calabria del comune di Cesena (FC): foglio 65 mappale limitrofo;

visti gli articoli 134, 135, 136 e 137 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904, n. 368;

visto il Regolamento consortile sulle concessioni ex R.D. n. 368/1904, titolo VI;

visti i provvedimenti assunti dagli organi deliberanti del Consorzio relativamente alla determinazione degli oneri da porre a carico dei terzi per concessioni riguardanti opere e pertinenze del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo;

visti i provvedimenti assunti dalla Deputazione amministrativa del Consorzio in data 7 febbraio 2014, n. 697/14/DA, con cui si è deliberato di accogliere la domanda;

**SI CONCEDE**

A HERA SpA, con sede in Bologna,  
viale Carlo Berti Pichat nr. 2/4, partita IVA 04245520376,

la facoltà di porre in atto quanto richiesto.

La concessione è accordata per 10 (dieci) anni ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e nel Regolamento consortile sulle concessioni ex R.D. 8 maggio 1904 n. 368, titolo VI, nonché delle disposizioni di legge e di regolamento statali e regionali vigenti in materia.

Essa è inoltre indipendente da ogni altra eventuale concessione, licenza, autorizzazione o permesso che l'ordinamento vigente, sia legislativo, sia amministrativo, riserva, nella specie, ad altri organi od enti pubblici, ed il cui rilascio è rimesso esclusivamente all'iniziativa del Concessionario: il quale, anzi, a tale proposito, libera il Consorzio da ogni responsabilità o molestia, anche giudiziaria, che ne dovesse derivare, in difetto dei corrispondenti atti autorizzativi.

Analogamente, il Concessionario rinuncia fin da ora a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare – anche a seguito di dissesti delle opere e pertinenze consortili – alle opere concesse, nonché per qualunque eventualità di riduzione, menomazione o anche totale cessazione dell'utilità a sé derivante dalle opere stesse, in dipendenza di eventi di forza maggiore o di fatti inerenti all'attività del Consorzio.


REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO  
(dott. Massimiliano Pederzoli)



Canale  
Emiliano  
Romagnolo



CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO  
Via Ernesto Masl, 8 - 40137 Bologna - Italy

86  
58  
61  
49  
83

